



ATTO N. 1463

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1548 del 14.11.2002)

*“Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17.5.1994, n. 14
– Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio”*

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 20.11.2002*

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 20.11.2002



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE N. 14/1994. NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

14/11/2002 n. 1548

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore		X
RIOMMI VINCENZO	Assessore		X
ROSI MAURIZIO	Assessore		X

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : BOCCI GIANPIERO

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore Regionale Attività Produttive avente per oggetto "Integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Richiamata la legge 11 febbraio 1992 n.157 avente oggetto "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la legge 3 ottobre 2002 n.221 di integrazione della legge 157/92, che disciplina specificatamente l'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE;

Considerato che la suddetta legge 221/2002 affida alle Regioni l'adozione dei provvedimenti di deroga nel rispetto della Direttiva 79/409/CEE;

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Preso atto delle indicazioni emerse in sede consultiva;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n.14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare il proprio Assessore Regionale Gianpiero Bocci di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: " Integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n.14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio "



RELAZIONE

La Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, introduce un regime generale di protezione di tutti gli uccelli selvatici viventi allo stato naturale, stabilendo il divieto di uccisione e di cattura, ad eccezione delle specie elencate nell'allegato II. A fronte di tale divieto, l'art.9 della Direttiva prevede la possibilità di deroga solamente: per motivi di salvaguardia della salute, della sicurezza pubblica e della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, ai boschi, alle acque o alla flora e fauna, ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione o per la cattura in modo selettivo di piccole quantità di uccelli per la detenzione o altri impieghi misurati.

La legge quadro statale di disciplina della tutela della fauna selvatica e del prelievo venatorio (L. n.157/92) aveva recepito in linea di principio la Direttiva non indicando però le modalità di applicazione. In particolare la mancanza di disposizioni specifiche ha determinato un lungo contenzioso tra lo Stato e le Regioni, in ordine alla competenza sulla autorizzazione delle deroghe.

La recente approvazione da parte del Parlamento, della legge 3 ottobre 2002 n.221, colma questa lacuna, la quale, nel recente passato, è stata fonte di gravi difficoltà per le Regioni, che avevano, in particolare, l'esigenza di attivare interventi per la prevenzione dei danni alle colture agricole. A tal fine, pur nella carenza delle suddette norme, la Regione Umbria nel 2001, con proprio atto legislativo (legge regionale del 28 novembre 2001, n.32), aveva approvato una articolata normativa che, precorrendo la recente legge statale, disciplinava correttamente la materia, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE e trasferendo in capo alle Province, la possibilità di adozione di provvedimenti di deroga. A seguito dell'entrata in vigore della succitata legge 221/2002, viene definitivamente sancita e riconosciuta la competenza regionale in materia di esercizio delle deroghe, ferma restando la necessità di conformarsi alle prescrizioni previste dall'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE ed ai principi e finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva. Al fine di specificare in maniera più dettagliata e precisa i requisiti di applicabilità delle suddette deroghe, si propone pertanto, una integrazione alla vigente normativa regionale, nella quale vengono individuate le specie che possono essere interessate dai relativi provvedimenti, emanati dalle Amministrazioni provinciali.

Disegno di legge: "Integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n.14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".



Art. 1.

(Modifiche dell'art. 34 bis)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 bis della legge regionale 17 maggio 1994, n.14, dopo le parole "per la fauna selvatica" sono aggiunte le seguenti "o gli Istituti riconosciuti a livello regionale".
2. Al comma 1, lettera a) dell'articolo 34 bis della L.R. 14/1994, dopo la parola "deroga", sono aggiunte le seguenti "tra quelle indicate al comma 1 bis".
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 bis della L.R. 14/1994, è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Sono prelevabili in deroga, ai sensi del comma 1, le seguenti specie:

- a) storno, passero, passera mattugia, con riferimento alle ipotesi previste dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della Direttiva 79/409/CEE;
- b) finguello, con riferimento alle ipotesi previste dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 79/409/CEE".



REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
 Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

REGIONE UMBRIA
 DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
 051331/IV 13 NOV. 2002
 Cat. 3 Cl. 10 Fasc. 1

Prot. n° 17706

Perugia 12 NOV. 2002

REGIONE UMBRIA
 DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO	ARRIVO	SERVIZIO	
	13 NOV. 2002	IX X	
		XI XII	
		XIII	
DIRETT.	<input type="checkbox"/>	SECRET.	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> POSIZ. INDIVIDUALI	<input type="checkbox"/>		
TEMPORANEI			

Al Direttore alle
 attività produttive
Dott. Ciro Becchetti
 Sede

Oggetto: Disegno di legge: "Integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994 n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

Con riferimento alla Vostra nota prot. n. 4980 del 7-11-2002, si comunica che il Comitato legislativo nella seduta dell' 11 novembre 2002 ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega, concordato con il rappresentante della Sua Direzione, Dott. U. Sergiacomi.

Cordiali saluti.

Il Presidente
 Avv. Marco Rufini

Allegato: 1 DDL

DF/pp
 Lett par fav Becchetti caccia.doc

Disegno di legge: "Integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

Art. 1.

(Modifiche dell'art. 34 bis)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 bis della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, dopo le parole "per la fauna selvatica" sono aggiunte le seguenti "o gli Istituti riconosciuti a livello regionale".

2. Al comma 1, lettera a) dell'articolo 34 bis della l.r. 14/1994, dopo la parola "deroga", sono aggiunte le seguenti "tra quelle indicate al comma 1 bis".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 bis della l.r. 14/1994, è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Sono prelevabili in deroga, ai sensi del comma 1, le seguenti specie:

a) storno, passero, passera mattugia, con riferimento alle ipotesi previste dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della Direttiva 79/409/CEE;

b) fringuello, con riferimento alle ipotesi previste dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 79/409/CEE."

Perugia, li 19 NOV 2002

Per copie conforme
all'originale



IL DIRIGENTE